



COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

T I T O L O I

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il servizio di Polizia Urbana ha per scopo di assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai Regolamenti locali, dalle Leggi e dai Regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti, in materia di polizia generale e di accorda re le infrazioni alle norme stesse, per le conseguenti sanzioni e per i prov vedimenti di competenza del Comune.

ART. 2

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti Municipali, dai Funzionari ed Agenti inerenti, indicati dall'art. 221 del Codice di Procedura Penale (1), nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 3

Gli Agenti e Funzionari di Polizia, per l'adempimento dei loro compiti, si regoleranno secondo quanto prescritto dal Codice di Procedura Penale.

ART. 4

Quando gli Agenti procedono a sequestro di oggetti e strumenti costituenti prova del reato, gli oggetti stessi dovranno essere depositati nell'Ufficio di Polizia Urbana ed affidati alla custodia dell'Ispettore di Polizia Urbana. Per quanto riguarda le perquisizioni domiciliari, vengono espressamente richia mate le disposizioni di cui all'art. 3 del R.D.L. 20.1.1944 n. 45, che ha sostituito l'art. 224 del C.P.C. (2).
Nel caso si tratti di oggetti o materiali non suscettibili di lunga conserva zione o facilmente deteriorabili, ne sarà disposta la vendita ed il ricavato verrà depositato nella cassa dell'Economato del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

C A P O II

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 5

Nessuno può alterare, in modo qualsiasi e per qualsiasi ragione, il suolo delle pubbliche vie e piazze, nè eseguire lavori di scavo e costruzioni che interessi no le strade pubbliche, senza autorizzazione del Sindaco.
Nessuno può effettuare iscrizioni e disegni sul suolo pubblico senza il preveni vo permesso del Sindaco.

./.

Tale permesso dovrà essere senz'altro negato per motivi di decenza e decoro, di moralità e di ordine pubblico, quando le iscrizioni ed i disegni siano altraggiosi, immorali od indecorosi.

ART. 6

Nessuno può occupare, sia temporaneamente che stabilmente, il suolo pubblico, senza speciale autorizzazione del Sindaco.
E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case, anche con opportune modifiche alle porte di accesso.
In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo necessario, e, devono essere collocati in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

ART. 7

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinato dalle cause contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.
La trascuranza, come pure il ritardo, nell'adempimento degli obblighi prescritti a carico dell'occupante il suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

ART. 8

I permessi di occupazione di spazi e di aree pubbliche, sono concessi dal Sindaco, a domanda dell'interessato, in competente bollo, da farsi prima di iniziare qualsiasi lavoro od operazione.
Il permesso può essere giornaliero e permanente.
Il permesso giornaliero autorizza una occupazione che ha luogo volta per volta, e per la durata massima di un giorno, quello permanente o licenza, autorizza l'occupazione per un determinato periodo di tempo, con scadenza non mai posteriore alla fine dell'anno solare in corso.
Pertanto, entro il 31 dicembre di ogni anno, è obbligatorio il rinnovo delle licenze di occupazione di spazi, avente carattere permanente.
Salvo il caso previsto dal penultimo comma dell'art. 195 del T.U. della F.L. 14 settembre 1931 n. 1175 (3) tutte le licenze per occupazione di spazio di qualsiasi specie, sono revocabili in qualsiasi momento, a giudizio del Sindaco.
Contro la revoca è ammesso ricorso, entro 8 (otto) giorni dalla notifica, alla Giunta Municipale. La decisione della Giunta Municipale è definitiva e deve essere pronunciata entro 20 (venti) giorni dall'arrivo del ricorso al protocollo del Comune o dalla ricevuta di ritorno, qualora il ricorso venisse inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
Mancando una decisione nel termine suddetto, il ricorso si intende respinto.
Il ricorso sospende la esecutività della revoca sindacale sino ad intervenuta decisione della Giunta Municipale espressa o tacita per decorrenza di termine, a meno che il provvedimento non sia motivato da ragioni di moralità, sicurezza e di ordine pubblico, nel qual caso è immediatamente esecutivo, nonostante i rimedi di legge.
./.

Divenuta esecutiva la revoca, l'interessato ha solo diritto al rimborso della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente tra la revoca e la scadenza del permesso o licenza permanente.

ART. 9

Il concessionario del permesso e della licenza, di occupazione di spazio ed area pubblica, dovrà sottostare alle seguenti condizioni:

- 1^o limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritti tagli;
- 2^o compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli e danni ai passanti;
- 3^o ridurre il pristino stato, il terreno occupato;

ART.10

La concessione potrà essere revocata dal Sindaco, di pieno diritto siccome decada, nei seguenti casi:

- 1^o mancato pagamento della tassa stabilita o mancato versamento deposito cauzionale;
- 2^o recidività contravvenzionale del concessionario e dei suoi dipendenti;
- 3^o non ottemperanza dell'obbligo di conservare pulito il posteggio;
- 4^o concessione del posteggio ad altri;
- 5^o cambiamento di destinazione della concessione, senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione.

ART.11

Oltre a quanto prescritto dal T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, 18.6.1931 n. 773, e relativo Regolamento, nessun spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza del Sindaco, Autorità Locale di P.S. - per quelli previsti dall'art. 69 (4) della legge di P.S. T.U. 18.6.1931 n. 773, e del Questore per quelli indicati dall'art. 68 (5) della legge stessa, compresa la erezione di alberi così detti "cuccagna".
La erezione di palchi, tribuna, ecc. deve essere autorizzata dal Sindaco.

ART.12

Il collocamento delle condutture elettriche per usi diversi è regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

ART.13

Il Comune ha la facoltà di fare costruire le opere necessarie per i servizi di igiene, di polizia e di illuminazione, appoggiandole ai muri della proprietà privata.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei cartelli indicatori delle vie, spettano al Comune. Le spese stesse fanno carico al proprietario del fabbricato, nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitabili a sua colpa.

ART. 14

La concessione per apporre infissi, vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza dal suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal Regolamento di polizia edilizia.

ART. 15

Le concessioni, del suolo pubblico, per ragioni di commercio, fiere e mercati, per l'esercizio di determinate industrie, di mestieri, per collocamento di tavoli da caffè, piante in vasi ad uso di decorazione, sono regolate di volta in volta, dal Sindaco, sentiti gli Uffici Tecnici e di Polizia Urbana, salvo eventuali norme e direttive da stabilirsi dal Consiglio Comunale ed altre disciplinanti l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 16

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, saranno rimesse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 (6) della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "F".

C A P O III

NETTEZZA URBANA E DELL'ABITATO

ART. 17

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetti.

Il servizio può essere gestito tanto in economia, quanto in appalto.

ART. 18

I proprietari di immobili e gli inquilini sono tenuti non più tardi di 12 (dodici) ore dalla caduta della neve, ad effettuare lo sgombero lungo la fronte della loro casa o proprietà per una larghezza di metri 1.50.

ART. 19

Il Sindaco, quando ne ravvisi le opportunità, può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazzi, balconi, ecc. prescrivendone i modi e termini.

ART. 20

I proprietari che volessero di propria iniziativa scaricare la neve dai tetti delle loro case, dovranno avvertire l'Ufficio di Polizia Urbana, porre i debiti

segnali ed attenersi alle eventuali disposizioni che saranno loro impartite dal Sindaco.

ART. 21

E' vietato accumulare spazzatura sulla strada, nei cortili, nelle case e loro attinenze. I rifiuti solidi dovranno essere depositati in fosse letamaie co perte ed a pareti impermeabili, e, raccolti in recipienti impermeabili muniti di coperchi, da asportarsi non appena possibile con le cautele del caso sino a che non sarà istituito il servizio per la raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi della legge 20 marzo 1941, n. 366.

ART. 22

I proprietari di case o gli inquilini, debbono provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione e nel pubblico suolo. Tali rifiuti debbono essere incanalati nella comune condotta di scarico se esiste, oppure raccolti in pozzi neri da costruirsi a cura dei privati con le norme indicate dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Sanitario del Comune.

ART. 23

Lo svuotamento dei pozzi neri, delle fosse settiche e delle altre vasche di trattamento primario dei liquami, deve avvenire con sistema idrobarometrico e soltanto nel periodo dalle ore 20 alle ore 9.

ART. 24

Il letame deve essere trasportato fuori dell'abitato non appena possibile, con carri atti ad impedire qualsiasi spandimento.

ART. 25

Nell'abitato non è permesso tenere allevamenti di suini e conigli. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedire la circolazione per le pubbliche vie.

ART. 26

Il materiale proveniente da scavo e da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatemente nei luoghi indicati dal Sindaco.

Il trasporto deve essere eseguito con carri adatti in modo da evitare disseminazione.

ART. 27

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono osservarsi le disposizioni della legge 29 marzo 1928 n. 858 e del Decreto Ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

ART. 28

Si prescrive che nelle ore notturne, gli accessi delle case sulla pubblica via, vengano illuminati e la loro chiusura non debba protrarsi oltre le ore 22 (ventidue).

C A P O I V

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

ART. 29

E' consentito occupare temporaneamente il suolo pubblico per effettuare costruzioni, demolizioni, riattamenti, scavi ed altro, previa licenza del Sindaco e salva la osservanza dell'art. 2 del R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740 (T.U. Strade e Circolazioni) (7).

ART. 30

Gli edifici pubblici e privati e relative attinenze, debbono essere mantenuti in buono stato di conservazione in modo da evitare danni al pubblico transito.

ART. 31

Qualora un edificio o parte di esso o delle sue attinenze minacci rovina, il Sindaco ordinerà al proprietario la esecuzione dei lavori che saranno ritenuti necessari.

Nel caso di inadempimento sarà provveduto d'Ufficio alle opere di urgenza atte a scongiurare il pericolo, a spese del proprietario, nei modi e forme di legge di cui all'art. 55 del T.U. legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383 (8).

ART. 32

Nei luoghi dove si eseguiranno i lavori di demolizione e costruzione, dovranno porsi appositi segnali idonei ad evitare danni ai passanti.

ART. 33

E' fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di mostre, insegne,

vetrine o alla imbiancatura o restauro della facciata delle case prospicienti sul suolo pubblico di apporre gli opportuni segnali allo scopo di evitare danni ai passanti.

ART. 34

E' vietato di intralciare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservata ai pedoni, il traffico con oggetti ingombranti e di soffermarvisi a scopo di vendite ambulanti.

ART. 35

E' vietato tenere animali in modo che rechino disturbo e danno al vicinato. Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.

ART. 36

I cani devono essere muniti di museruola. Nei giorni di fiera e di mercato, e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani senza museruola, vaganti in luogo pubblico, saranno accalappiati. Essi saranno restituiti ai proprietari che ne faranno richiesta entro il termine di giorni 5 (cinque), previo il rimborso delle spese di custodia e manutenzione, ed il pagamento della eventuale pena pecuniaria. I cani che non abbiano a risultare denunciati, agli effetti dell'imposta relativa, saranno confiscati ed abbattuti. Solo in casi particolari potrà procedersi alla restituzione, previo pagamento di ammenda da determinarsi dal Sindaco, nei limiti stabiliti dal T.U.F.L. art. 292 e 296 (9) e previo versamento della somma dovuta a titolo di imposta, oltre al rimborso delle spese di cui sopra.

ART. 37

E' vietato transitare per le vie e piazze pubbliche con falci montate, fucili carichi ed altre armi o strumenti pericolosi non bene assicurati. E' pure vietato esporre in mostre, ferri taglienti ed oggetti pericolosi di qualsiasi forma o natura, quando possono arrecare danno o, anche soltanto in modo ai passanti.

ART. 38

Nei luoghi pubblici è proibito il giuoco della palla, delle bocce e qualunque altra possa arrecare pregiudizio alla incolumità delle persone o arrecare intralcio alla circolazione. E' parimenti proibito lanciare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere.

ART. 39

E' vietato stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi posto dell'esterno delle abitazioni prospicienti.
E' pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passaggi e nei giardini pubblici.

ART. 40

E' proibito scuotere o battere dalle finestre e balconi verso strade, tappeti, soppedanei, stuoie ed effetti lettereci domestici e personali in genere; questa operazione sarà permessa sulle terrazze di copertura nonchè nei cortili, sui balconi e dalle finestre verso corte ritenuti idonei allo scopo. Salvo quando non sia utilizzabile alcun prospetto verso corte, saranno utilizzabili finestre o balconi verso strada.
In ogni caso e modo è proibita la battitura suddetta sui pianerottoli delle scale e verso i cavedi e potrà essere proibita, a giudizio del Sindaco, da finestre, da balconi ed in locali ove possa tornare di pregiudizio alla salute delle persone.
L'operazione stessa, quando eseguita nei cortili, da finestre e balconi, dovrà effettuarsi non prima delle ore 8 (otto) e non oltre le ore 9 (nove).

ART. 41

Nell'aggregato urbano, non si possono esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi o terrazze, abiti, biancheria, effetti lettereci e simili.

ART. 42

Sono vietati in luogo pubblico o aperto al pubblico i canti offensivi alla moralità ed al buon costume.
Il turpiloquio e la bestemmia, sono puniti a norma degli artt. 724 e 726 del Codice Penale. (10).
E' vietata la questua sotto qualsiasi forma o titolo.

ART. 43

E' vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di strumenti musicali, radio e simili, specialmente dalle ore 22 alle ore 8.

ART. 44

E' vietato lordare e deturpare, con iscrizioni e disegni ed in qualsiasi modo il suolo pubblico, gli edifici privati e pubblici, e, loro attinenze; gli infissi delle pubbliche condutture della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.
L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita

in conformità alle prescrizioni del Regolamento sulle pubbliche affissioni e semprechè siano state osservate in materia, tutte le disposizioni di legge, anche di carattere fiscale.

ART. 45

Nei pubblici viali e giardini, è vietato di svelleare alberi, di strappare fiori o rami, di calpestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante e di compiere qualsiasi altro danneggiamento.

ART. 46

Le insegne ed i cartelli "reclames" dei negozi e degli esercizi, devono essere redatti in termini di forma decorosa.

Ai venditori non è permesso di esporre oggetti che possono menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

E' pure vietato di servirsi di strumenti rumorosi.

ART. 47

Non è permesso di lavare il bucato alle pubbliche fontanelle, nè in esse introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

ART. 48

I macellai, i salumieri ed i beccai, non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue, e, dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela o carta.

ART. 49

Il trasporto della carne da macello e degli animali morti, deve effettuarsi secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene e del Regolamento di Polizia Veterinaria 10.5.1914 n. 533.

ART. 50

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito, non inzaccherato di fango e sterco.

Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame ecc. da spennare, selvaggina, polli, ecc. in ogni modo di compiere atti spiacevoli ai passanti.

ART. 51

E' vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e di incitarli con grida scomposte.

I vetturini ed i caretterieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono far schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

ART. 52

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate.

E' vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

ART. 53

Il trasporto al macello di animali fortemente claudicanti dovrà essere effettuato con mezzi idonei.

La legatura degli arti dei piccoli animali, caricati su birocci dovrà essere effettuata a corda piatta anzichè rotonda, e, gli animali stessi dovranno essere coricati in modo da rimanere adagiati nel mezzo del trasporto.

Nei mercati detti animali, convenientemente assicurati, non potranno essere abbandonati sul nudo terreno, specie se bagnato e fangoso e dovranno essere posti e trattati secondo i suggerimenti della zoofilia, risparmiando inutili sofferenza agli animali stessi.

C A P O V

CAUTELE ANTINCENDI

ART. 54

Sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi, se il fumo non immette in apposita conduttura.

Nessun tubo da fumo o bocca di camini, potrà aprirsi al di sotto del tetto delle case, ma dovrà elevarsi almeno 70 cm. al di sopra.

E' pure vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ai muri esterni delle case.

ART. 55

Salvo quanto disposto dall'art. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di esecuzione 6.5.1940 n. 635, nell'abitato è vietato tenere materiali esplosivi ed infiammabili, oltre al quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto, per il quale è necessario il permesso della Autorità comunale.

Occorrendo tener depositi o magazzini di tali materiali, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del Regolamento sopracitato od a quello di cui al Decreto del Ministero dell'Interno in data 31.7.1934, modificato con D.M. 12.5.1937 circa "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali".

In ogni caso, in prossimità dei locali, nei quali vi siano custodite sostanze infiammabili od esplosivi, dovrà trovarsi costantemente accumulata una quantità di sabbia non minore di un metro cubo, nonchè gli attrezzi necessari per poterla spandere celermente.

ART. 56

E' vietato di depositare fieno, paglia, fogliame, legna, fascine, foglie seccate, ecc. se non nei locali appositamente destinati.

Detti locali dovranno avere le pareti prive di canne di camini a meno che questi non restino continuamente inusati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare fuoco, di fumare o di accedervi con lumi accesi a fiamma libera o di accendere altri lumi che non siano lanterne chiuse e protette da rete metallica.

ART. 57

I locali adibiti a fucine di fabbro-ferrai, maniscalchi, fonditori o simili devono essere costruiti a volta e muniti di cappa, in muratura ed in ferro. I forni da panettiere, pasticcere, e simili, debbono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con un terrapieno di argilla di adeguato spessore, con superiore suolo di mattoni.

ART. 58

Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola e trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloido, deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate od emanande dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 26 lettera A), della legge 27.12.1941 n. 1570.

ART. 59

Il servizio di prevenzione incendi è di competenza, anche nell'ambito della Città di Rho, del Comando Provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Milano, e, viene espletato:

- a) per mezzo di visite dal Comandante dei Vigili del Fuoco e da Ufficiali da lui delegati, da richiedersi obbligatoriamente dalle Amministrazioni competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio o, dal rinnovo delle licenze stesse;
- b) per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dai sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, appresso indicate, ogni volta che sia necessaria ai fini della prevenzione incendi, della osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonchè dell'accertamento della efficienza degli impianti aventi in qualsiasi modo, attinenza con la prevenzione.

Gli stabilimenti, depositi o simili, di cui al comma B) dell'art. 28 della legge 27.12.1941 n. 1570 (11), dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno

inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi, venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano.

Sono soggette alle visite ed ai controlli del Comando dei Vigili del Fuoco, tutti gli impianti, stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nell'elenco allegato A) del Decreto del Prefetto di Milano 10.3.1949 n. 14331 Div. Rag.

Gli impianti predetti, ai fini della loro potenzialità, vanno distinti in classi o gruppi, a seconda di sostanze esplosive, infiammabili o combustibili, impiegate nelle lavorazioni o depositate, secondo le classificazioni stabilite nell'allegato B) del D.P. di Milano 10.3.1949 n. 14331 Div. Rag.

Per i depositi misti di olii minerali e carburanti o di altre sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali, l'entità complessiva in quintali, verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose, mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali Regolamenti speciali.

Per tutti gli altri depositi misti, l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose (sostanze solide di categoria III e liquidi di categoria II delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno.

Sono soggette inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio, a preventiva approvazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a mt. 24 (ventiquattro) in gronda, sono soggette poi, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del comando medesimo dei Vigili del Fuoco, prima del rilascio del permesso o licenza di abitabilità o di esercizio.

Le competenti autorità, prima del rilascio del rinnovo della licenze di abitabilità o di esercizio delle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascia un apposito "Certificato di Prevenzione" da osservare o le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere conseguita visita di controllo per accertare la esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite OGNI ANNO nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito, sostanze esplosive od infiammabili di categoria II A) e III A) delle norme tecniche suggerite dalla Commissione consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compresso o liquefatti, saranno BIENNALI in tutti gli altri depositi o stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite, ove saranno TRIENNALI.

Sarà comunque eseguita nuova visita di prevenzione incendi in caso di voluta di licenza e nei casi che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita o simili vengano appostate notevoli modifiche di ampliamenti.

Il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco deve essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli Agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

I compensi che gli interessati dovranno versare al Corpo dei Vigili del Fuoco, per le visite di prevenzione incendi, di cui alle precedenti disposizioni, sono quelli riportati nell'apposito prospetto e risultanti dall'allegato C) al decreto del Prefetto di Milano 10.3.1949 n. 14331 Div. Rag.

Il versamento del compenso complessivo per ogni singola prestazione, dovrà esessere effettuato dagli interessati, prima del rilascio del certificato di prevenzione incendi, al Tesoriere del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Le presenti disposizioni dovranno essere osservate con decorrenza immediata.

ART. 60

In caso di incendi ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, delle cisterne, ecc.

ART. 61

In caso di incendio tutte le persone idonee dovranno concorrere all'opera di spegnimento, l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa.

Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio, sarà passibile di denuncia, ai sensi dell'art. 652 del Codice Penale (12). Al proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla Società assicuratrice, i danni subiti negli oggetti stessi.

C A P O VI

DELLA PUBBLICA QUIETE

ART. 62

Ferme restano le prescrizioni e sanzioni di cui al Codice Penale (Libro III - Tit. I - Cap. I) è vietato per le pubbliche vie di cantare, suonare e fare schiamazzi.

Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21 (ventuno).

ART. 63

I suonatori ambulanti, per le pubbliche vie, non possono fermarsi suonando, oltre cinque (5) minuti nello stesso posto e ad una distanza di 20 (venti) metri minore del punto precedente.

E' vietato loro di fermarsi davanti alle scuole, le chiese, le caserme e gli ospedali.

ART. 64

E' in facoltà del Sindaco di vietare il suono delle campane quando per l'infierire delle epidemie, possa aggravarsi l'inquietudine pubblica o, per altri gravi motivi di ordine pubblico, dopo aver sentito l'Autorità ecclesiastica competente.

ART. 65

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode, devesi avanzare domanda di licenza al Sindaco il quale, nel concederla, determinerà la località e tutte le modalità da osservarsi sia per l'impianto che per l'esercizio stesso.

ART. 66

La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 7 (sette), nè protrarsi oltre le ore 22 (ventidue). Devono, in ogni modo, usarsi mezzi idonei (silenziatori, chiusura porte, ecc.) ad attutire i rumori, sì da non disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone.

ART. 67

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedono la osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode, queste verranno emanate dal Sindaco, con ordinanza, ai sensi dell'art. 66 del T.U. legge di P.S. 18.6.1931 N. 773 (13).

ART. 68

Per l'autorizzazione dei balli pubblici, oltre il permesso di P.S. occorre il nulla-osta del Sindaco, che può rifiutare per motivi di tranquillità e di decoro pubblico.

C A P O VII

INDUSTRIA - COMMERCIO - ANNONA - ESERCIZI PUBBLICI

ART. 69

Gli enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località, o sotto forma ambulante o girovaga, devono presentare domanda di licenza in conformità al R.D.L. 16.12.1926 e della legge 5 febbraio 1934 n. 327, con le necessarie indicazioni sulla località ove intendano aprire l'esercizio della merce che intendono vendere.

In particolare gli esercizi di spaccio di carne fresca debbono uniformarsi alle prescrizioni del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria R.D. 20.12.1928 e R.D. 26.9.1930 n. 1458.

Gli esercenti l'industria del pane devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dalla Camera di Commercio di Milano, ai sensi dell'art. 6 della legge 7.11.1949 n. 857 (14).

I rivenditori di olii devono osservare le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 del R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2130 (15) e 69 del R.D.L. 1.7.1926 n.1361, nonché al D.L. 30.12.1929 n. 2316.

Il Sindaco accertata l'idoneità dei locali, agli effetti igienici-sanitari, concede la licenza di apertura e se occorre prescrivere gli opportuni adattamenti a tutela dell'igiene e sanità pubblica.

ART. 70

Deve procedersi, a pena di decadenza, all'apertura dell'esercizio commerciale entro 6 (sei) mesi dalla notifica della concessione della licenza.

La licenza deve essere presentata alla fine d'ogni anno per la rinnovazione. Questa sarà accordata qualora persistano le prescritte condizioni igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 11 legge di P.S. (16).

ART. 71

Spetta agli agenti di polizia ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni. Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29 marzo 1938 n. 858 e del D.M. 17.7.1934 n. 1265, per la lotta contro le mosche.

ART. 72

Ai sensi dell'art. 262 del vigente T.U. delle leggi sanitarie le persone addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimentari e bevande, devono avere subito con esito favorevole, la visita dell'ufficiale sanitario.

ART. 73

Le bilance che servono alla vendita, devono essere sempre ben pulite e colocate in modo che il compratore possa verificare la pesatura.

I pesi e le misure adoperati dagli esercenti, devono essere muniti di bollo di verificazione dell'Ufficio Metrico ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

ART. 74

Per avvolgere la merce venduta, i commercianti debbono fare uso esclusivamente della carta prescritta dal Regolamento di Igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa.

Il compratore ha la facoltà di fare pesare la merce senza carta.

ART. 75

I rivenditori di merce che emana esalazioni, devono adottare le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione in acqua, rinnovazione frequente di essa, ecc.).

ART. 76

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, nè possono occultarla in modo alcuno.

Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ART. 77

I commercianti devono esporre su appositi cartelli i prezzi dei generi, espressi in caratteri uniformi e leggibili, collocati in modo da essere visibili a tutti.

ART. 78

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

ART. 79

I venditori di latte, che esitano il prodotto dei propri fondi, sono tenuti egualmente alla osservanza delle predette discipline e disposizioni sul commercio.

Essi devono servirsi dei recipienti in ottime condizioni di capacità di igiene, muniti, in quanto servono per chiusura, del bollo dell'Ufficio Metrico e provisti dei requisiti prescritti dal R.D. 9.5.1929 n. 994.

ART. 80

I commercianti di generi alimentari che intendono chiudere il proprio negozio, devono, tempestivamente informare l'Autorità Municipale, e, almeno 10 (dieci) giorni prima della chiusura.

ART. 81

Tutti i venditori di commestibili, non possono esporre al pubblico per vendite, nè tenere nei loro negozi, generi alterati, corrotti e, in qualsiasi modo, nocivi alla salute.

In caso di trasgressione, la merce sarà sequestrata e si procederà in conformità della legge e regolamenti speciali, nonchè dal locale Regolamento di Igiene.

ART. 82

L'impianto ed il funzionamento dei mulini per la macinazione dei cereali, sono subordinati alla osservanza delle norme della legge 7.11.1949 n. 857.

ART. 83

Per attivare un commercio industriale i cui impianti siano tali da produrre rumori o vibrazioni ai fabbricati, anche se l'impianto deve essere fatto in laboratori esistenti, deve ottenersi l'autorizzazione del Sindaco, salvo i congrui casi, la competenza del Ministero dell'Industria e Commercio.

La domanda per ottenere la predetta licenza, deve indicare l'industria che si vuole impiantare, la località prescelta, le macchine da installare ed il loro tipo, la potenza singola e quella complessiva e deve inoltre contenere la descrizione generale dell'impianto.

Tale domanda deve essere fatta anche quando l'autorizzazione dell'esercizio compete, per leggi speciali, ad altre autorità.

Lo stesso procedimento è prescritto per ogni successiva modificazione degli impianti.

ART. 84

E' in facoltà del Sindaco di richiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonchè la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliata planimetria dell'impianto e delle località contigue, per un raggio di metri 10.

Il Sindaco potrà negare la licenza o subordinarla, caso per caso alla osservanza di speciali norme e cautele, dirette ad evitare che sia recato danno o molestia a chichessia con particolare riguardo alle località, nonchè alla prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

ART. 85

Il Sindaco può sospendere o limitare l'attività di qualsiasi industria, ove ricorrano particolari motivi di pubblica tranquillità.

ART. 86

Per esercitare il mestiere di venditore ambulante, è necessario essere in possesso della prescritta licenza commerciale, giusta l'art. 121 T.U. legge P.S. 18.6.1931 n. 773 (17).

L'attività predetta, è vietata fuori dei luoghi e zone assegnate per caso.

ART. 87

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere sgombero il suolo pubblico da qualsiasi residuo o rifiuto del loro commercio.

ART. 88

Coloro che esercitano il mestiere di facchino pubblico, dopo avere ottenuto il certificato previsto dall'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 (18), devono applicare per le loro prestazioni la tariffa dei prezzi stabiliti dalla Giunta Municipale.

C A P O VIII

MERCATI - FIERE E SAGRE - SPETTACOLI PUBBLICI

ART. 89

I mercati, le fiere e le sagre, si svolgeranno nelle piazze ed altri luoghi fissati dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione Comunale per il commercio ambulante, ai sensi dell'art. 5 della legge 5.2.1934 n. 326 (19). L'occupazione dello spazio od area pubblica non può avvenire se non con il permesso del Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di P.S. e previo pagamento della tassa relativa.

ART. 90

E' prescritto il permesso del Sindaco per collocare baracche o simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, e per qualsiasi altro scopo, anche sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alle pubbliche strade, o, in ogni modo, alla vista del pubblico. Le occupazioni del suolo pubblico, con baracche o simili, per fiere o divertimenti popolari in genere, verranno autorizzate solo in località e giorni da destinarsi di volta in volta dal Sindaco - previo il pagamento della tassa prescritta.

ART. 91

Il suolo pubblico dovrà essere tenuto libero e pulito da ogni ingombro per un raggio di metri 3 (tre), intorno allo spazio occupato.
I concessionari dovranno attenersi agli ordini dati dal Sindaco o da chi per esso, a mezzo di funzionari ed agenti comunali, per motivi di decoro, pubblico interesse, igiene e per evitare ogni turbamento al buon andamento di manifestazioni o simili.

ART. 92

Nella disposizione del bestiame, dei banchi e delle merci, deve sempre lasciarsi spazio libero per il transito dei passeggeri e per l'accesso alle case, botteghe e magazzini, e, dove è consentita, per la circolazione dei veicoli.

ART. 93

E' vietata la contrattazione di merci esposte per la vendita sulla pubblica piazza, prima e dopo dell'ora stabilita per l'apertura dei negozi.

ART. 94

Gli abbonati ai posteggi, che dopo le ore 9 (nove) non hanno ancora occupati i rispettivi posti, ne perdono il diritto per quella giornata, ed il posto stesso verrà assegnato ad altro ambulante.
L'ambulante che risulterà assente per oltre due (2) mercati consecutivi, senza giustificato motivo, perde il diritto del posto fino allora occupato.

ART. 95

Durante le ore di mercato, è vietato il transito a tutti i veicoli, incluse le biciclette condotte a mano nella località occupata dal mercato. All'uopo nelle vie alle estremità del mercato, saranno collocati cartelli e cavalletti che ricordino il divieto di circolazione.

ART. 96

Gli Agenti Municipali, possono procedere al sequestro degli oggetti o delle merci dichiarate in contravvenzione.
Gli oggetti sequestrati possono essere restituiti se il contravventore presenta, come mallevadore una persona notoriamente solvibile o esibisca cauzione idonea, in denaro.

C A P O IX

SERVIZI PUBBLICI E CIRCOLAZIONE

ART. 97

Il servizio pubblico di auto noleggio da rimessa ed il servizio di autovetture pubbliche da piazza è posto sotto la sorveglianza della Autorità Comunale. Il numero delle autovetture, di cui sopra, è determinato dalla Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per il servizio pubblico di trasporto di persone o di bagagli con autovetture da piazza.

ART. 98

Tutti i veicoli debbono rispondere alle caratteristiche fissate per ogni tipo di essi nel T.U. 8.12.1933 n. 1740. Durante le ore in cui è obbligatoria l'accensione, tutti i veicoli comprese le biciclette, dovranno essere muniti di segnali luminosi a luce bianca, visibile da almeno 100 (cento) metri di distanza. Le biciclette devono essere costantemente munite di freno, campanello e cata rifrangente posteriore.

ART. 99

E' in facoltà del Sindaco di regolare, sospendere o interdire, in via provvisoria, la circolazione dei veicoli, in quelle località ove, per circostanze speciali, la circolazione possa essere pericolosa. Nell'abitato, specialmente in prossimità di scuole, di crocevia o biforcioni, è fatto obbligo ai conducenti di procedere a velocità ridotta.

ART. 100

E' data facoltà al Sindaco di regolare con ordinanza il traffico e la circolazione dei pedoni, nonchè dei viandanti, e di dettare all'uopo apposite norme.

ART. 101

E' proibito fermarsi nei luoghi pubblici con veicoli e bestie in modo da impedire e rendere pericolosa la pubblica circolazione. Nel tempo del carico e dello scarico, le bestie da soma devono essere tenute parallelamente ai muri e non attraverso le strade. E' vietato di affidare a una persona la condotta di 3 (tre) muli o bestie da soma.

ART. 102

Salvo casi di assoluta necessità da determinarsi di volta in volta dal Sindaco, è vietato il transito ai veicoli che trasportino merce per le vie interne della città. ./.

Coloro che dovranno caricare o scaricare merci nell'interno della città, dovranno percorrere la circonvallazione portandosi al punto più vicino del luogo di carico o scarico, percorrendo il tratto più breve della via interna. E' proibito occupare i marciapiedi con ceste, cassette, tavoli e merci. La merce può essere esposta al pubblico unicamente nell'interno del negozio di vendita.

T I T O L O I I

P O L I Z I A R U R A L E

C A P O I

T U T E L A D E I B E N I C O M U N A L I E D I Q U E L L I P R I V A T I

ART. 103

I beni patrimoniali del Comune, nonchè quelli di uso pubblico, sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

ART. 104

I permessi per l'uso ed il godimento in materia dei beni comunali saranno concessi sotto la osservanza delle norme stabilite dal Consiglio Comunale ed approvate dall'Autorità Tutoria.

ART. 105

E' proibito di fare piantagioni su fondi comunali, ed asportarne qualsiasi cosa senza apposita concessione.

ART. 106

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale. (20).

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minore danno possibile.

ART. 107

Chiunque intenda chiudere il proprio fondo confinante con strade pubbliche e con terre demaniali, dovrà darne prima avviso al Sindaco, il quale curerà che non si commettano usurpazioni.

ART. 108

Il diritto di passaggio sui fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con la adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio del diritto stesso.

ART. 109

L'esercizio della caccia, sui fondi di proprietà altrui, è regolato dall'art. 712 del Codice Civile (21) e del T.U. delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5.6.1939 n.1016, e quello della pesca approvato con R.D. 8.10.1931 n. 1604 e successive modificazioni e dai rispettivi regolamenti di esecuzione.

ART. 110

Per l'impianto di piante, viti o siepi sui confini della proprietà altrui, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protondono sul fondo del vicino, debbono osservarsi le norme e le disposizioni degli artt. 579 - 580 - 581 - 582 del Codice Civile (22).

ART. 111

Non si può accendere il fuoco nella campagna a distanza minore di metri 50 (cinquanta) dagli abitati ed edifici, dalle piantagioni e dalle siepi, dai cumuli di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

L'abbruciamento delle stoppie, è permesso a distanza non minore di metri 50 (cinquanta) dai boschi non vincolati, purchè la zona da abbruciare sia circonscritta di terreno arato per una estensione efficace ad arrestare il propagarsi del fuoco.

Oltre alla osservanza delle predette disposizioni, l'accensione del fuoco deve essere fatta con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con la assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Nei mesi di luglio, agosto, settembre è vietato fumare nell'interno dei boschi, salvo che nelle radure a terreno umido.

ART. 112

Senza il consenso del conduttore, è vietato lo scalvo delle piante, spigolare e restrellare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

ART. 113

I frutti caduti dalle piante, anche se posti su terreni confinanti con strade soggette a pubblico transito, appartengono al conduttore dei terreni e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito consenso.

ART. 114

Chiunque assume bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) - (23) - deve denunciare all'Ufficio Comunale delle imposte e tasse la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 115

Gli Agenti di Polizia, quando sorprendono in campagna, persone che abbiano con loro strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra dei quali non siano in grado di giustificare la provenienza, devono operare il fermo e fare immediato rapporto all'Ufficio di Polizia Urbana Municipale per la eventuale denuncia del furto.

C A P O I I

DEI PASCOLI

ART. 116

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il conduttore del fondo sia presente, il concessionario del pascolo, deve essere munito del personale scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

ART. 117

E' vietato fare pascolare bestiame di qualsiasi specie, lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.

ART. 118

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, e lungo le strade, sarà sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva la adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

ART. 119

Il bestiame al pascolo, deve essere guidato e custodito da personale capace in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni o molestia ai passanti.

ART. 120

Il pascolo, durante le ore di notte, è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 121

I pastori, i caprai ed i margari transitanti, entro due giorni dal loro arrivo in Comune, devono denunciare all'Ufficiale comunale di Polizia Urbana, il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze, salvo sempre le disposizioni di legge in materia di emigrazione interna e di collocamento. Qualsiasi mutamento deve essere denunciato, entro le 24 ore, all'Ufficio di Polizia Urbana.

ART. 122

I proprietari ed i conduttori di mandrie e di greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale di igiene e del regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914 n. 553, e delle Ordinanze Prefettizie in vigore.

ART. 123

I proprietari ed i conducenti di mandrie e di greggi, che con la loro condotta si rendano sospetti oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale, saranno denunciati all'Autorità di P.S. per il rimpatrio ai sensi di legge.

ART. 124

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti od infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940 n. 635 ed a quelle di cui al decreto del Ministero dell'Interno 31.7.1934 modificato con D.M. 12 maggio 1937 circa: "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

C A P O III

BOSCHI CESPUGLIATI E BOSCHI VINCOLATI

ART. 125

I terreni ed i boschi sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 - modificato con R.D.L. 3.1.1926 n. 23; regolamento 16 maggio 1926, n. 1126; prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, per i boschi e terreni vincolati; norme per la prevenzione degli incendi nei boschi; R.D.L. 18 giugno 1931 n. 973, per la tutela dei castagneti).

C A P O IV

STRADE ED ACQUE

ART. 126

E' vietato ingombrare in qualsiasi modo, il suolo delle strade comunali, consorziali, e vicinali, in modo da pregiudicarne il libero transito o alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.
E' pure vietato condurre a strascico sulle strade, legnami ed altri materiali e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, strumenti agrari o con qualsiasi altro mezzo.

ART. 127

I carichi di fieno, paglia e simili, non dovranno essere voluminosi sì da impedire il passaggio di altri veicoli.

ART. 128

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.
Gli animali indomiti e pericolosi, debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transito.

ART. 129

E' vietato lasciare scendere il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali alle strade.

ART. 130

I greggi e le mandrie, non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati con il suono di una campanella.
Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

ART. 131

Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.
Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.

ART. 132

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale od oltre la riva esterna del colatore.
Le siepi vive verso le strade comunali e vicinali, dovranno essere tenute ad una altezza non superiore a metri 1.50.
I proprietari frontisti, sono altresì obbligati a ricostruire ed a riparare muri di cinta ed a liberare le strade da qualsiasi ingombro causato da rovina delle opere murarie suddette.
In caso di trascuranza da parte del conduttore e di sua inadempienza, nel termine prescrittogli dal Sindaco, questi farà compiere dette operazioni a di lui spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 133

E' prescritto il permesso del Sindaco per tutte le opere che i proprietari frontisti alle strade intendano fare a distanza inferiore ai 2 (due) metri dal ciglio stradale.

ART. 134

I frontisti delle strade pubbliche nell'arare i loro fondi, non debbono recare danno alle rive dei fossi ed alle strade, nè invadere quest'ultime con il bestiame, macchine ed attrezzi rurali.

ART. 135

E' vietato apportare qualsiasi variazione ed innovazione ai corsi delle acque pubbliche, mediante formazione nei loro alvei di chiuse, scavi, canali di derivazione od altre simili opere, le quali, ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

ART. 136

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi piantati sulle sponde e di fare modifiche o guasti ai ripari ed ai manufatti posti lungo i corsi delle acque pubbliche.

E' pure vietata la posa dei tronchi d'albero o di qualsiasi altro mezzo che impedisca il libero afflusso delle acque e di fare opere che rendano malagevole il passaggio delle sponde.

ART. 137

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti o dei corsi, sia pubblici che privati, con l'immissione di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

ART. 138

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente od in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime, ed ogni guasto al sedime stradale e sue pertinenze.

ART. 139

Gli abbeveratoi devono essere costantemente puliti.

E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualunque specie. Attorno agli stessi è anche vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Si richiamano le norme di massima per la vigilanza igienica dei pubblici abbeveratoi, contenute nelle istruzioni di Polizia Veterinaria 10.5.1914.

ART. 140

Le vasche per abbeverare gli animali, devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico, e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

C A P O V

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ART. 141

Salvo le disposizioni della legge 18 giugno 1931 n. 987, e del Regolamento per la applicazione della legge stessa, approvata con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700, e del D.L. 11 giugno 1936, n. 1030, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi di applicare opportuni rimedi contro il crittogamo,

gli insetti, e gli altri animali nocivi alla agricoltura ed alle foreste, e di denunciare al Sindaco - Ufficio Sanità ed Igiene - al Commissario Provinciale per le malattie delle piante ed al competente Osservatorio Filo-patologico, ogni eventuale comparsa di malattia delle piante.

ART. 142

Verificandosi casi di malattie parassitarie delle piante, i proprietari non potranno trasportare altrove piante, senza un certificato di immunità da rilasciarsi dal Commissario Provinciale per le malattie delle piante.

ART. 143

Al fine di evitare la propagazione delle larve e spore nocive alla agricoltura, gli steli di granoturco o malicali devono essere distrutti mediante abbruciamenti entro il mese di febbraio od asportati dai campi non oltre il mese di febbraio.

ART. 144

E' vietato distruggere le nidiate di uccelli.
E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ART. 145

I proprietari o detentori di animali a qualsiasi titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco - Ufficio Sanità ed Igiene - ogni caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, compresa fra quelle indicate dall'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1941 n. 553, dalla Ordinanza Ministeriale 30 novembre 1918, nonché dal D.M. 24 gennaio 1933 che fa obbligo di denunciare la difterite aviaria.

ART. 146

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento della Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi e di corsi d'acqua.

ART. 147

L'interramento degli animali morti per malattia infettiva o diffusiva, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914 n. 553, ed istruzioni annesse del 20 giugno 1914.

ART. 148

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aeree in buono stato di costruzione ed intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non imbrattato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle o nelle abitazioni.

C A P O VI

IGIENE E SICUREZZA

ART. 149

Per quanto riguarda l'igiene delle case rurali, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 218 e seguenti del T.U. delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, nonchè del regolamento d'igiene.

ART. 150

Il letame deve essere mantenuto in apposite concimaie costruite in conformità alle prescrizioni della legge 25 giugno 1931 n. 925 e dell'art. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, numero 1265.

Il trasporto del letame oltre ad essere fatto nelle ore consentite, per le altre materie fecali, deve essere effettuato con carri adatti per impedirne anche il minimo disperdimento od a copertura superiore.

ART. 151

E' fatto obbligo, durante la trebbiatura dei cereali, mediante locomobili a vapore, poste a meno di 10 (dieci) metri dai pagliai, fienili, casseri di covoni, ecc. di munire le ciminiere di reti parascintille.

ART. 152

I cani di guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non devono essere lasciati in modo da poter nuocere ai passanti.

T I T O L O III

C A P O I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - PENALITA'

ART. 153

Oltre i casi previsti da disposizioni speciali, ogni licenza, permesso o concessione, si intende revocata quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali la stessa è subordinata. Ogni permesso, licenza od altra concessione, è sempre personale, salvo che non sia espressamente disposto in modo diverso.

ART. 154

Nella zona delimitata dalle vie costituenti la I^a e la II^a cerchia indicate nella planimetria (allegata e facente parte integrante del presente contratto) - le facciate degli stabili dovranno essere mantenute costantemente in stato decoroso. L'indecorosità, contestata dal Sindaco, mediante atto notificato dal messo, qualora precisata oltre il termine intimato, sarà motivo legittimo di contravvenzione.

ART. 155

Entro il 31 dicembre 1955, tutte le stalle attualmente esistenti nella I^a cerchia urbana, indicata e delimitata nella planimetria di cui all'art. 163, dovranno essere trasportate all'infuori della II^a cerchia. Entro il 31 dicembre 1970 dovranno essere trasportate all'esterno anche le stalle esistenti nella II^a cerchia, indicata nella planimetria suddetta.

ART. 156

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato, saranno accertate e punite ai sensi del Capo VI del vigente T.U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e sue successive modificazioni.

ART. 157

Nei casi di contravvenzione alle norme di Polizia Stradale, di cui al R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, si applicheranno per l'accertamento, per la conciliazione, per le ammende, per i proventi, ecc. le disposizioni del decreto stesso.

ART. 158

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette alla altrui potestà, auto
./.

rità, direzione di vigilanza, sono applicabili le disposizioni degli artt. 196 e 197 del codice penale 10 ottobre 1930 n. 1398 (24).

ART. 159

Agli Agenti che hanno accordata la contravvenzione, saranno assegnati premi di diligenza in conformità all'art. 110 della vigente Legge Comunale e Provinciale (25).

ART. 160

Il presente regolamento andrà in vigore, dopo la pubblicazione disposta dallo articolo 62 della legge Comunale e Provinciale T.U. 3.3.1934 n. 383 (26) - salvo le disposizioni, per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 68, od il divieto della costruzione delle stalle di cui all'art. 164, che entrano immediatamente in vigore.

ADOTTATO con deliberazione consiliare 12.2.1954 n. 17, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Milano nella seduta del 31.3.1954 n. 2466

MODIFICATO:

- Con delib. C.C. 91 del 18.3.1955, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Milano nella seduta del 3.6.1955 n. 5586/27554/Div. 2^ (articoli n. 37 e n. 38)

- Con delib. G.M. n. 76 del 6.2.1956, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Milano nella seduta del 2.4.1956 n. 3463/27438/2; ratificata dal Consiglio Comunale con delib. n. 28 del 16.3.1956, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 27.4.1956 n. 3463/27438/2^ (articolo 40)

- Con delib. C.C. n. 88 del 4.10.1957 (articoli 35 e 39)

- Con delib. C.C. n. 170 del 7.6.1974, munita di presa d'atto del Comitato Regionale di Controllo di Milano nella seduta dell'11.7.1974 atti n. 71414/65519/A/G. (articolo n. 23)

- Con delib. C.C. n. 416 del 15.11.1984, presentata in Regione il 30.11.1984 n. 117041, divenuta esecutiva per decorrenza termini il 21.12.1984 (abrogati articoli dal n. 35 al n. 43 e variata la numerazione degli articoli successivi)

